

# RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE "INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PER L'EQUITÀ – ICEE"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

intendo relazionare in merito all'esito dei lavori della Commissione Consiliare Permanente I - Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica – riunitasi nelle sedute del 20-22-23-24-27 ottobre 2025 in ordine all'esame in sede referente del progetto di legge "Indicatore della condizione Economica per l'Equità".

Il progetto di legge presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione Normativa intende introdurre uno strumento volto a unificare i criteri di misurazione della condizione economica dei cittadini per l'accesso alle prestazioni sociali, attraverso uno strumento unico denominato ICEE, analogo a strumenti già noti in altri ordinamenti (come l'ISEE in Italia). Le forze politiche di maggioranza identificano in questo progetto di legge un passo di grande importanza e valore.

È noto che l'introduzione dello strumento dell'ICEE nel nostro ordinamento affonda le proprie radici in almeno due legislature precedenti. La prima applicazione risale al 2019, quando lo strumento fu introdotto mediante un decreto delegato (Decreto Delegato 20 maggio 2019, n. 80). Successivamente, tale disciplina venne prima modificata con l'adozione di un nuovo decreto delegato (Decreto Delegato 22 agosto 2024, n. 132) e del relativo regolamento attuativo (Regolamento 22 agosto 2024, n. 15), e poi fatta decadere per consentire un approfondito processo di revisione e rielaborazione, anche grazie al contributo di tecnici e consulenti incaricati. Da questo percorso di studio, avviato nel corso della scorsa legislatura, è nato un progetto di legge, il cui iter è proseguito fino a giungere oggi alla discussione in questa Aula.

Nel corso di tale evoluzione sono emerse alcune criticità applicative, legate in particolare all'attuazione operativa dello strumento nell'ambito della pubblica amministrazione. Tuttavia, appare evidente la costante volontà politica – manifestatasi nel susseguirsi di diverse legislature, governi e maggioranze – di introdurre e disciplinare in modo stabile l'ICEE, adattandolo alle esigenze specifiche della realtà sammarinese e dell'amministrazione pubblica.



L'obiettivo primario è quello di definire criteri ispirati ai principi di solidarietà, equità e giustizia sociale, garantendo al contempo una razionalizzazione e un utilizzo più efficiente delle risorse che lo Stato destina alla cittadinanza.

La Commissione ha condiviso e apprezzato la scelta di sostituire il precedente decreto delegato con un progetto di legge, ritenendo che tale forma normativa, per la sua natura e il suo rango, rappresenti in modo più compiuto la volontà dell'organo legislativo e l'indirizzo politico che ne deriva.

È stata inoltre condivisa l'opportunità di sostituire alcuni rinvii a regolamenti con rinvii a forme di decretazione, al fine di riservare alla competenza del Consiglio Grande e Generale l'adozione dei criteri e dei principi di natura politica, demandando invece ai regolamenti – di competenza del Congresso di Stato – gli aspetti tecnici e applicativi. Tale scelta risponde all'esigenza di rendere l'iter normativo più snello, efficace e coerente con le rispettive competenze istituzionali.

I lavori della Commissione si sono svolti in un clima di confronto e collaborazione, volto a ricercare condivisione e punti di incontro tra le proposte della maggioranza e quelle della minoranza.

Esplicitate finalità e iter procedurale del presente progetto di legge, di seguito viene illustrato il contenuto dell'articolato.

#### Articolo 1 - Finalità

La norma definisce le finalità generali della legge, volta a stabilire criteri unificati di valutazione della condizione economica dei residenti in Repubblica per l'accesso a strumenti di protezione sociale e prestazioni agevolate. Si sancisce inoltre il principio di proporzionalità contributiva, in attuazione dei principi costituzionali.

La Commissione ha integrato l'articolo con il comma 2, specificando il richiamo alla Dichiarazione dei Diritti e introducendo il riferimento ai controlli anche mediante lo scambio di informazioni di natura finanziaria con altre autorità statali.

L'articolo 1, pur mantenendo la struttura generale di enunciazione delle finalità della legge, introduce con il comma 2 un importante elemento di novità: viene infatti sancito il collegamento diretto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della solidarietà, prevedendo altresì un rafforzamento dei meccanismi di controllo e di scambio di informazioni, anche di natura finanziaria, con autorità di altri Stati. Tale innovazione mira a garantire maggiore trasparenza e correttezza nell'accesso alle prestazioni sociali e a rendere più efficace l'azione di contrasto alle false dichiarazioni.



Articolo 2 – Ambito di applicazione

Stabilisce che la legge disciplina i criteri di determinazione dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE) per i nuclei familiari. L'elemento centrale è l'introduzione dell'ICEE, che si configura come strumento unificato di misurazione della condizione economica, analogo a strumenti già noti in altri ordinamenti (come l'ISEE in Italia). La legge, quindi, si propone di razionalizzare e uniformare i criteri con cui vengono valutate le condizioni economiche dei cittadini per l'accesso alle prestazioni sociali.

Il secondo comma lascia però una certa flessibilità, riconoscendo che alcune prestazioni — per esempio, interventi rivolti a specifiche fragilità o categorie professionali — possono richiedere criteri selettivi ulteriori. Ciò consente di mantenere l'equilibrio tra uniformità e specificità, evitando un approccio eccessivamente rigido.

#### Articolo 3 – Definizioni

Elenca e definisce i principali termini utilizzati nella legge, tra cui ICE, ICEE, scala di equivalenza, nucleo familiare, dichiarazione reddituale e patrimoniale (DRP), disabilità e residenza.

Sono state riformulate varie lettere per migliorare la coerenza normativa: sostituzione del riferimento ai regolamenti con "decreto delegato" per quanto riguarda la scala di equivalenza, introduzione di coefficienti maggiorati per minori e disabili, e chiarimenti terminologici su residenza anagrafica, effettiva e dimora abituale. Sono inoltre state rinumerate le lettere per maggiore ordine logico.

### Articolo 4 - Nucleo familiare

Definisce la composizione del nucleo familiare ai fini ICEE, specificando i casi di inclusione o esclusione di coniugi, figli e conviventi, nonché le situazioni di separazione e affidamento.

La Commissione ha introdotto chiarimenti lessicali (uso uniforme della sigla DRP) e precisato la possibilità per figli studenti maggiorenni di scegliere a quale genitore riferirsi per il calcolo ICEE, oltre ad aggiornare riferimenti normativi.

Articolo 5 – Prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni Stabilisce che, per prestazioni destinate a minori, il genitore non convivente è incluso nel nucleo del figlio salvo specifiche eccezioni (nuovo coniuge, figli con altro partner, obblighi di mantenimento, ecc.). L'articolo è stato confermato sostanzialmente

invariato.

fe



## Articolo 6 – Indicatore della Condizione Economica (ICE)

Disciplina il calcolo dell'ICE, somma tra indicatore reddituale e patrimoniale, con una ponderazione percentuale del patrimonio.

La Commissione ha modificato la quota del patrimonio nel calcolo aumentandola dal 20% al 25% e ha armonizzato i riferimenti alla DRP e alle banche dati pubbliche.

#### Articolo 7 - Indicatore della condizione reddituale

Definisce le modalità di calcolo dell'indicatore reddituale basato sui redditi complessivi, spese e deduzioni del nucleo familiare.

È stata introdotta una modifica con riferimento ai redditi, specificando che devono intendersi i redditi ovunque prodotti anche per interposta persona. Inoltre, è stato sostituito il termine "Regolamento del Congresso di Stato" con "decreto delegato" e inserito il principio di non discriminazione tra nuclei familiari.

## Articolo 8 - Indicatore della condizione patrimoniale

Stabilisce le modalità di valutazione dei patrimoni mobiliari e immobiliari, includendo quelli detenuti all'estero o in trust.

Le principali modifiche riguardano: sostituzione dei riferimenti a "regolamento" con "decreto delegato" sia al comma 1 che al comma 6; rinvio alla norma transitoria (art.19) per quanto riguarda l'applicazione della soglia di esenzione per la casa di abitazione.

**Articolo 9 – Indicatore della Condizione Economica per l'Equità (ICEE)** Descrive il calcolo dell'ICEE come rapporto tra ICE e scala di equivalenza, con correttivi per nuclei con disabili e viene introdotto il concetto di "ICEE corrente" per prestazioni di natura socio-sanitaria residenziale.

La Commissione ha precisato che la scala di equivalenza sarà definita tramite decreto delegato e non più tramite regolamento, essendo un criterio di rilevanza cruciale ai fini del calcolo.

#### Articolo 10 - ICEE corrente

Consente il ri-calcolo dell'ICEE in caso di variazioni reddituali o patrimoniali superiori al 25% con riferimento all'anno solare in cui viene presentata la DRP, con validità trimestrale.

È stata inserita una modifica formale con riferimento alle modalità di certificazione delle variazioni e sulla possibilità di aggiornamento mediante circolare dell'UO Ufficio Tributario.

Ge



# Articolo 11 - ICEE per prestazioni residenziali

Prevede criteri specifici per il calcolo dell'ICEE in caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali, escludendo alcune deduzioni e considerando il valore dell'abitazione del beneficiario. Viene previsto apposito decreto delegato per disciplinare il coinvolgimento della "famiglia-rete di solidarietà" nel calcolo della compartecipazione.

Sono state introdotte alcune modifiche formali e armonizzati i riferimenti normativi, richiamando il decreto delegato di cui all'articolo 7.

## Articolo 12 - Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP)

Regola la presentazione della DRP, le modalità telematiche, la validità e gli obblighi dichiarativi del richiedente. Vengono introdotti dei meccanismi di precompilazione da parte dell'Amministrazione con possibilità di correzione, e maggiore dettaglio sulla documentazione patrimoniale da allegare.

Resta in ogni caso onere e responsabilità del dichiarante il contenuto di quanto indicato nella DRP, essendo il richiedente chiamato a fornire sotto la sua responsabilità e con gli effetti di quanto previsto agli articoli 15 e 16, tutte le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'ICE e dell'ICEE.

Le informazioni da dichiarare ai fini della DRP e dell'ICE e dell'ICEE possono essere rese fruibili dalla Pubblica Amministrazione mediante precompilazione, previo regolamento del Congresso di Stato e parere favorevole dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze od errori negli elementi acquisiti e precompilati nella DRP da parte della Pubblica Amministrazione, può modificarle sotto la sua responsabilità e con gli effetti di quanto previsto agli articoli 15 e 16.

Le modifiche più significative sono di natura formale riguardanti terminologie più appropriate e la sostituzione dei riferimenti a "regolamenti" con "decreti delegati" già richiamati negli articoli precedenti.

## Articolo 13 - Sistema informativo e attestazione dell'ICEE

Definisce le competenze degli uffici coinvolti nella gestione informatica e fiscale del sistema ICEE.

Anche in questo articolo sono state introdotte modifiche di natura formale con indicazione delle denominazioni aggiornate degli uffici competenti ed è stata migliorata la formulazione sui diritti di accesso e sulla trasmissione telematica dei dati.



# Articolo 14 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

Stabilisce le norme sul trattamento e la conservazione dei dati personali, nonché l'utilizzo a fini statistici.

L'articolo è stato riformulato per coordinare le competenze tra uffici e includere l'obbligo di un rapporto annuale di monitoraggio e di ogni ulteriore elaborazione richiesta. È stato inoltre ampliato il periodo di conservazione dei dati ai fini dei controlli ed accertamenti maggiorandolo di 3 anni rispetto alle tempistiche previste dalla legge in materia di accertamento fiscale.

#### Articolo 15 – Accertamenti e controlli

Disciplina i poteri di verifica dell'Ufficio Tributario, anche mediante indagini finanziarie, per controllare la veridicità delle DRP.

Sono stati aggiornati i riferimenti normativi coordinando il richiamo ai "beni di lusso" individuati applicativamente mediante il medesimo decreto delegato previsto dall'articolo 8.

## Articolo 16 - Sanzioni

Stabilisce le sanzioni penali e amministrative per dichiarazioni false o mendaci, nonché gli obblighi di restituzione delle provvidenze indebitamente percepite prevedendo aggravanti per recidiva. Sancisce la non trasmissibilità delle obbligazioni relative alla pena pecuniaria agli eredi in caso di decesso mentre prevede la trasmissione dell'obbligo di restituzione dell'ammontare ricevuto a chi si costituisce come erede.

La Commissione è intervenuta a modifica del testo ampliando la portata delle sanzioni economiche variabili da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

# Articolo 17 - Osservatorio per il monitoraggio dell'ICEE

Introduce un nuovo organo consultivo incaricato di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'ICEE e funzioni di analisi e proposta, con composizione e rappresentanza ampia sia con riferimento alle forze politiche per il tramite dei Segretari di Stato e dei rappresentanti di ciascuna forza politica presente in Consiglio Grande e Generale e rappresentanti di ciascuna categoria economica e organizzazione sindacale riconosciute.

Articolo di nuova introduzione, e costituisce uno degli l'elementi di novità principale del progetto di legge. L'Osservatorio ha natura consultiva e si riunisce almeno due volte l'anno per valutare l'efficacia dello strumento e proporre eventuali correttivi.

Inoltre ha il compito di verificare preventivamente le proposte di decreto delegato e regolamento attuativi della presente legge, esprimendo un parere obbligatorio, non

*QQ*6



vincolante al riguardo. Questo aspetto è stato ampiamente dibattuto in aula e si è tradotto concretamente nella formulazione della lettera a), comma 2, del citato articolo ampiamente condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

### **Articolo 18 – Fase di applicazione sperimentale**

Prevede una fase sperimentale di dodici mesi, durante la quale la compilazione della DRP è obbligatoria per coloro che accedono ad alcune prestazioni selezionate (diritto allo studio, assegno familiare, reddito minimo e liste di avviamento) per le quali tuttavia restano in vigore i criteri previsti dalle rispettive normative vigenti ai fini dell'evasione delle richieste di prestazioni sociali.

Anche questo articolo è stato introdotto in Commissione e costituisce, insieme al precedente, uno degli l'elementi di novità del progetto di legge. L'obiettivo guida è quello di testare operativamente l'applicazione del calcolo dell'ICEE e raccogliere dati per la relazione dell'Osservatorio.

#### Articoli 19 e 20 - Norma transitoria e abrogazioni

Definisce la disciplina transitoria per il calcolo del valore patrimoniale in attesa della riforma degli estimi e prevede l'abrogazione delle norme previgenti.

L'articolo unifica le precedenti disposizioni sugli articoli 19 e 20, aggiornando i riferimenti normativi e prevedendo l'uso temporaneo di rendite catastali rivalutate fino alla piena operatività della riforma.

Infine, di seguito si riportano alcuni estratti delle dichiarazioni espresse dai membri della Commissione. È stata ampiamente riconosciuta la necessità dell'introduzione dell'ICEE, pur sottolineando che sarebbe stato preferibile completare prima la riforma dell'IGR, data la stretta connessione tra i due ambiti. È stato osservato che nella prima versione del testo vi erano troppi rinvii a regolamenti, ma si è espresso apprezzamento per le modifiche che hanno introdotto l'uso dei decreti delegati in riferimento all'individuazione dei redditi, delle spese e delle deduzioni previste dall'articolo 7 (Indicatore della condizione reddituale), ai valori patrimoniali immobiliari e mobiliari previsti dall'articolo 8 (Indicatore della condizione patrimoniale) e alla scala di equivalenza prevista dall'articolo 9 (Indicatore della Condizione Economica per l'Equità), garantendo così un maggiore coinvolgimento del Consiglio.

È stata evidenziata l'importanza di un monitoraggio costante da parte dell'Osservatorio, che dovrà operare in modo concreto e continuativo per aggiornare la disciplina e verificarne l'efficacia. Alcuni interventi hanno suggerito di riequilibrare la ponderazione tra reddito e patrimonio, auspicando una proporzione più equa (50-50).

ge



In generale, le posizioni espresse hanno riconosciuto il miglioramento del testo e il clima costruttivo di confronto che ha accompagnato la sua elaborazione. Tutti gli interventi dei commissari di minoranza si sono conclusi con un voto di astensione, interpretato come gesto di fiducia e apertura verso l'attuazione della legge e la verifica dei suoi effetti concreti.

Il progetto di legge è stato approvato in Commissione I con n.9 voti favorevoli, n.0 voti contrari e n.4 voti astenuti.

Eccellentissimi Capitani Reggenti

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale

Come anticipato in premessa, il presente progetto di legge interviene per introdurre uno strumento di equità, e di giustizia sociale, con l'obiettivo di assicurare una gestione più equa ed efficiente per l'accesso alle prestazioni sociali, passando attraverso una fase sperimentale volta ad analizzare e testare operativamente l'applicazione del calcolo dell'ICEE attraverso l'ausilio dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'ICEE ad ampia rappresentanza, sia delle forze politiche che delle parti sociali.

Il testo ha dovuto tener conto delle specificità della nostra realtà, motivo per cui contiene rinvii a decreti e regolamenti di natura tecnica e politica. Gli emendamenti introdotti, in particolare su osservatorio, monitoraggio e fase sperimentale, sono elementi essenziali per testare e perfezionare lo strumento. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto e per il clima di confronto che ha caratterizzato i lavori della commissione.

Il Relatore di Maggioranza Consigliere Gemma Cesarini